

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

**Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (1678-B)**

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### 1.1

##### PICCOLI

*Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole:*

- 1) «di seguito denominato "decreto di recepimento delle direttive"»;
- 2) «entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo»;
- 3) «di seguito denominato "decreto di riordino", ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente alinea,».

### 1.3

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «trasparenza e anticorruzione» inserire le seguenti: «tenendo conto della specificità del mercato dei lavori rispetto a quello dei servizi e delle forniture,».*

---

### 1.5

PICCOLI

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «di una disciplina per l'esecuzione di lavori» con le seguenti: «di una disciplina per la direzione e l'esecuzione di lavori».*

---

### 1.6

PICCOLI

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di rilevanza comunitaria e di una disciplina» aggiungere le seguenti: «, sulla quale acquisire le osservazioni e il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione,».*

---

### 1.7

PICCOLI

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile» con le seguenti: «previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione, esecuzione ed affidamento di lavori, servizi e forniture da applicare in occasione di emergenze di protezione civile».*

---

### 1.9

PICCOLI

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «che coniughino» con le seguenti: «che garantiscano».*

---

**1.10**

PICCOLI

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con adeguati meccanismi», con le seguenti: «con meccanismi».*

---

**1.11**

PICCOLI

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «di controllo e pubblicità successiva,» con le seguenti: «di controllo e pubblicità successiva degli esiti delle procedure di gare pubbliche sui portali digitali delle amministrazioni interessate,».*

---

**1.12**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per cui sia decretato lo stato di emergenza».*

---

**1.14**

CROSIO

*Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «con la previsione dell'affidamento del controllo preventivo a un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza,».*

---

**1.15**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera m) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questi ultimi casi derogatori, gli atti motivati dovranno dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio, consentendo in ogni caso, a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno,*

un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai medesimi contratti segreti».

---

## **1.200**

PUPPATO

*Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento ai contratti di servizi di ricerca e sviluppo non in esclusiva, definiti secondo la COM 799 (2007) "appalti pubblici pre-commerciali", destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività e che non sono interamente retribuiti dall'amministrazione aggiudicatrice, non costituendo aiuti di Stato».*

*Conseguentemente, dopo lo lettera n), aggiungere le seguenti:*

*«n-bis) previsione con riferimento agli appalti pre-commerciali di espliciti richiami ai principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché ai principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento, di proporzionalità e di trasparenza.*

*n-ter) previsione della procedura aperta come modalità di selezione degli appalti pubblici pre-commerciali, senza conferire ad alcuno dei fornitori partecipanti un trattamento preferenziale nell'offerta di quantità commerciali dei prodotti o servizi finali, garantendo criteri di selezione e di aggiudicazione oggettivi e predefiniti e la definizione e messa a disposizione, prima della procedura di gara, a tutti gli interessati, degli accordi contrattuali che descrivono i diritti e gli obblighi delle parti anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, assicurando ampia diffusione dei risultati che non danno luogo a diritti di proprietà intellettuale e un accesso intellettuale, fatta salva la richiesta di concedere l'accesso a terzi alle condizioni di mercato».*

---

## **1.17**

ARACRI

*Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando le speciali disposizioni previste in materia di multifunzionalità per le imprese forestali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001 e per le imprese cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 2, comma 134, della legge n. 244 del 24 dicembre*

2007, nonché le disposizioni per le zone montane di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

---

### **1.16**

CROSIO

*Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, diversi dalla messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni, sono comunque soggetti agli obblighi procedurali e di trasparenza previsti dai decreti di cui al comma 1».*

---

### **1.201**

DI BIAGIO

*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:*

*«p) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i lavori e i servizi che presentino un minore impatto sulla salute e sull'ambiente e per gli operatori economici in possesso di attribuzione del *rating* di legalità, di registrazioni, certificazioni e attestazioni ambientali, sociali, energetiche, di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori».*

---

### **1.19**

PICCOLI

*Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita» con le seguenti: «facendo ricorso anche al criterio premiante di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita».*

---

**1.20**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera q), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché, con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro attraverso una corretta tutela dello stesso in relazione al pertinente contratto nazionale, dell'occupazione, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell'ambiente e del territorio».

---

**1.21**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera q), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo obbligatoria e motivata dichiarazione».

---

**1.23**

CROSIO

*Al comma 1, lettera r), aggiungere, infine, le seguenti parole:* «; per le gare relative a lavori, attestazione di tali requisiti secondo il vigente sistema di qualificazione, per importi a base di gara superiori a 20 milioni di euro, in linea con quanto stabilito dalla lettera uu); previsione dell'ulteriore obbligo di dimostrare l'esecuzione di lavori analoghi alla categoria generale o specializzata indicata come prevalente nel bando, realizzati negli ultimi anni 10 anni, solo per gare relative a lavori d'importo superiore a 120 milioni di euro; mantenimento del divieto di procedere ad accorpamenti o frazionamenti artificiali degli appalti ai fini, rispettivamente, del raggiungimento o dell'elusione delle predette soglie;»

---

**1.24**

COMAROLI, CROSIO

*Al comma 1, lett. s), sostituire le parole:* «a strumenti di pubblicità di tipo informatico» *con le seguenti:* «principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara».

---

**1.28**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;».*

---

**1.31**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:*

*«cc-bis), promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria adeguatamente motivata;».*

---

**1.32**

MALAN

*Al comma 1, lettera dd), sopprimere le parole: «e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente».*

---

**1.36**

MALAN

*Al comma 1, lettera dd), prima delle parole: «a livello di unione dei comuni», inserire le seguenti: «senza escludere dalla gara soggetti proposti dai singoli comuni».*

---

**1.34**

CROSIO

*Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente,» con le seguenti: «prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro per beni e servizi e 1.000.000 di euro per lavori e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, aggiudicati da comuni non capoluogo di provincia, livelli di aggregazione a livello di unioni di comuni o subprovinciali, definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei, e».*

---

**1.33**

CROSIO

*Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «centralizzazione delle committenze, a livello» inserire le seguenti: «subprovinciale e territorialmente omogenei o».*

---

**1.37**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «unione dei comuni» inserire le seguenti: «territorialmente omogenei».*

---

**1.38**

CIOFFI

*Al comma 1, lettera ee), sopprimere la seguente parola: «unicamente».*

---



**1.40**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS,  
BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:*

«*ee-bis*) valorizzazione delle attività di committenza ausiliarie, rapportandole al sistema di qualificazione di cui alla lettera t)».

---

**1.41**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS,  
BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:*

«*ee-bis*) previsione di una speciale disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;».

---

**1.42**

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS,  
BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» con le seguenti: «miglior rapporto qualità ecologica/prezzo, con particolare riguardo alle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel-UE».*

---

**1.202**

DI BIAGIO

*Al comma 1, alla lettera ff), dopo le parole: «sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o», inserire le seguenti: «energetici, compresi i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici, di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, e/o».*

---

**1.46**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera ll) sopprimere le parole da: «È vietata, negli appalti» fine alla fine del comma.*

---

**1.47**

CIOFFI

*Al comma 1, lettera ll), alle parole: «ed è previsto» premettere le seguenti: «nonché dei compiti di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione,».*

---

**1.53**

CROSIO

*Al comma 1, lettera oo), sostituire la parola: «esclusione» con la seguente: «limitazione».*

---

**1.54**

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: «ad esso connesso» inserire le seguenti: «, prevedendo, in particolare, ulteriori riduzioni dell'importo della garanzia, anche cumulabili con quella già prevista a legislazione vigente, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE».*

---

**1.55**

CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera rr), sopprimere dalle parole: «al fine di incentivare» fino alla fine della lettera.*

---

**1.57**

CIOFFI

*Al comma 1, lettera rr), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «una somma», inserire le seguenti: «modulata in funzione dell'importo posto a base di gara e»;*

*b) sopprimere le seguenti parole: «dell'importo posto a base di gara».*

---

**1.60**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo la lettera rr), aggiungere la seguente:*

*«rr-bis) introduzione di un sistema di informazione e consultazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori in merito alle condizioni occupazionali e di rischio di *dumping* sociale;».*

---

**1.61**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera uu), dopo la parola: «revisione», aggiungere le seguenti: «, ai sensi di quanto disposto alle lettere r), z) ed s),».*

---

**1.62**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera uu), dopo la parola: «inoltre», inserire le seguenti: «, il rispetto dei CCNL, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro».*

---

## 1.64

MARGIOTTA

*Al comma 1, sopprimere la lettera vv).*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera uu), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale, con esclusione dei casi in cui vi sia un piano di rientro con soddisfazione al 40 per cento dei creditori chirografari;».*

---

## 1.30 (testo 2)

MARGIOTTA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera vv);*
- b) *al comma 1, alla lettera aaa) sopprimere le parole da: «al fine di garantire» fino alla fine;*
- c) *al comma 1, sopprimere la lettera bbb).*

*Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis). A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla data del decreto di riordino si applicano le seguenti disposizioni che, con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative, devono essere contenute nel suddetto decreto di riordino:

1) il curatore fallimentare di un operatore economico fallito può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, può essere affidatario di subappalti e può stipulare i relativi contratti quando l'operatore economico fallito è in possesso dei necessari requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione;

2) il curatore fallimentare di un operatore economico fallito può eseguire i contratti già stipulati dall'operatore economico fallito, quando è stato autorizzato l'esercizio provvisorio,

3) l'operatore economico ammesso al concordato con continuità aziendale può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o essere affidatario di subappalti e può stipulare i relativi contratti, senza necessità di avvalersi dei requisiti di altro Soggetto;

4) l'operatore economico ammesso al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati dall'operatore economico stesso;

5) l'ANAC può, nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), sentito il giudice delegato alla procedura di fallimento o concordato preventivo di un operatore economico ed acquisito il parere del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipula dei relativi contratti, alla necessità che il curatore o l'operatore economico in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'operatore economico concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'operatore economico ausiliato nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione;

6) il giudice, al fine di garantire l'efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di lavori, prevede, nel rispetto della pienezza della tutela giurisdizionale, che, già nella fase cautelare, tenga conto del disposto dell'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e anche nelle ipotesi di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti, e valuti se il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta;

7) nei giudizi di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche è introdotto un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione ed è prevista la preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione o ammissione della gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva».

---

## 1.66

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, lettera vv), numero 4), sopprimere le parole da: «, senza necessità» fino alla fine del numero.*

---

**1.67**

CROSIO

*Al comma 1, lettera vv), sopprimere il numero 6).*

---

**1.68**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS,  
BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo la lettera vv), inserire la seguente: «vv-bis) previsione della possibilità di un utilizzo non superiore al 15 per cento dell'intero contratto di lavoro fornito con il sistema degli appalti successivi, ovvero subappalti per le pubbliche amministrazioni;».*

---

**1.71**

SCIBONA, CIOFFI

*Al comma 1, lettera aaa), sostituire la parola; «disciplinando», con la seguente: «limitando» e sopprimere le parole da: «al fine di escludere il ricorso» fino alla fine della lettera.*

---

**1.73**

SCIBONA, CIOFFI

*Al comma 1, sopprimere la lettera bbb).*

---

**1.74**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS,  
BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente: «ccc-bis) previsione di una disciplina speciale per gli appalti di servizi legali di cui all'articolo 10, lettera d) della Direttiva 2014/24/UE, con esclusione degli stessi dall'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove sia accertata l'assenza o indisponibilità di adeguate professionalità all'interno dell'Ente;».*

---

### **1.203**

DI BIAGIO

*Al comma 1, alla lettera ddd), dopo le parole: «delle imprese», aggiungere le seguenti: «certificate OHSAS 18001».*

---

### **1.75**

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera ddd), alle parole: «promozione della continuità;» premettere le seguenti: « , con particolare attenzione ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene a servizio, compresi la fase di smaltimento e di recupero, con l'obiettivo strategico di un'uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, con riferimento particolare alle certificazioni di qualità ecologica europee, all'utilizzo di materiali e aggregati provenienti dal riciclo in alternativa al prelievo da cava».*

---

### **1.76**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera fff), alle parole: «volte a promuovere», premettere le seguenti: «con riguardo anche alle attività di call center».*

---

### **1.204**

BENCINI, Maurizio ROMANI

*Al comma 1, lettera ggg), aggiungere in fine, le seguenti parole: «in situazioni di aree interessate ad attività di appalti, servizi e lavori collegati ad una concessione pubblica, la previsione di una costituzione di un "comitato di sito" composto da un rappresentante di parte aziendale per ogni azienda interessata dal sito e da rappresentanti sindacali nominati da ciascuna organizzazione sindacale firmataria del contratto nazionale applicato, nell'ambito delle RSU, con il compito di concordare, discutere e verificare le problematiche comuni del sito a partire dalla gestione del "bacino occupazionale" che si può creare da riorganizzazioni, ristrutturazioni, cessione di attività; le riunioni del comitato di sito si terranno con cadenza*

bimestrale o su richiesta di una delle parti su un ordine del giorno comunicato preventivamente: le riunioni sindacali inerenti le tematiche del sito rientrano tra le ore sindacali retribuite previste dai contratti nazionali; formeranno altresì oggetto di esame per le intrinseche caratteristiche e per le problematiche presenti nelle aziende del sito, abbiano particolari problemi di reimpiego».

---

### **1.78**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: «predetta direttiva 2014/23/UE» inserire le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario, prevedendo, per la modifica dei contratti in essere durante il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della medesima Direttiva 2014/23/UE,».*

---

### **1.80**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera hhh), aggiungere infine le seguenti: «l'indicazione delle specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare modifiche a contratti di concessione esistenti senza il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione, precisando in particolare che i lavori supplementari non previsti nel contratto di concessione possono essere aggiudicati a un concessionario esistente solo quando necessari, a seguito di una circostanza imprevedibile per l'esecuzione dell'opera prevista, qualora comportino modifiche che presentino caratteristiche non sostanziali, secondo gli stessi criteri previsti dalla direttiva e comunque quando il loro valore sia inferiore a 5,166 milioni di euro ovvero sia inferiore al 10 per cento della concessione iniziale nonché specificando che la proroga della concessione in corso di validità può avvenire solo qualora un nuovo concessionario sostituisca quello a cui era stato affidato il contratto iniziale o al concessionario esistente subentri un nuovo operatore economico a seguito di fusioni, ristrutturazioni, insolvenze ovvero l'Amministrazione aggiudicatrice si assuma degli obblighi nei confronti dei subappaltatori del concessionario».*

---



**1.83**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, lettera iii), sopprimere le seguenti parole: «o di nuova aggiudicazione».*

---

**1.84**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera iii), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione» aggiungere le seguenti: «di singole opere».*

---

**1.85**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, lettera iii), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «una quota pari all'80 per cento dei» con le seguenti: «tutti i»;*

*b) sopprimere le parole da: «stabilendo» fino a: «affidate anche all'ANAC,»;*

*c) dopo le parole: «personale impiegato» inserire le seguenti: «in società in house ovvero in società direttamente o indirettamente controllate o collegate a cui è affidata la realizzazione di contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti».*

---

**1.86**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera iii), sostituire le parole: «una quota pari all'80 per cento dei», con le parole: «tutti i», nonché sopprimere le parole: «stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house direttamente o tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, anche semplificate, nonché modalità di verifica del rispetto di questa norma affidate anche all'ANAC e».*

---

**1.87**

PICCOLI

*Al comma 1, lettera iii), sostituire le parole: «una quota pari all'80 per cento dei» con le seguenti: «una quota pari al 90 per cento dei».*

---

**1.88**

MALAN

*Al comma 1, lettera iii), sopprimere le parole: «stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonché modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all'ANAC, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità e».*

---

**1.89**

SCIBONA

*Al comma 1, lettera iii), sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «sei».*

---

**1.92**

CIOFFI

*Al comma 1, lettera iii), sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».*

---

**1.95**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera mmm), inserire la seguente:*

*«mmm-bis) non possono essere affidati lavori, servizi o concessioni in house a società che non siano totalmente pubbliche da almeno tre anni. Una società a partecipazione totalmente pubblica perde ogni concessione o*

affidamento di lavori avvenuti con la procedura in *house* al momento in cui cede una parte delle proprie quote a un soggetto privato».

---

**1.96**

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera qqq), alle parole:* «prevedendo la pubblicazione», *premettere le seguenti:* «attivate obbligatoriamente per progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, che assicurino la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, e che garantiscano altresì una completa, chiara e corretta informazione del pubblico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche,».

---

**1.97**

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera qqq), alle parole:* «prevedendo la pubblicazione», *premettere le seguenti:* «obbligatorie e vincolanti».

---

**1.98**

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera qqq), alle parole:* «prevedendo la pubblicazione», *premettere le seguenti:* «nonché delle associazioni di tutela degli interessi sensibili».

---

**1.99**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, lettera qqq), dopo la parola:* «prevedendo», *inserire le seguenti:* «il coordinamento con le disposizioni legislative o statutarie re-

gionali eventualmente già esistenti in materia, al fine di evitare ogni sovrapposizione con gli strumenti di consultazione già previsti dalla normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale e strategica, nonché con le forme istruttorie di valutazione dei progetti già disciplinate dall'ordinamento, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e».

---

### **1.101**

SCIBONA, CIOFFI

*Al comma 1, lettera rrr), dopo le parole: «la stazione appaltante procede al pagamento diretto,» inserire le seguenti: «previa presentazione dei provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL), ovvero le fatture regolarmente emesse,».*

---

### **1.102**

CROSIO

*Al comma 1, lett. rrr), dopo le parole: «al pagamento diretto,» inserire le seguenti: «, e in tal caso eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva e retributiva tra appaltatore e subappaltatore,».*

---

### **1.104**

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera sss), sostituire le parole: «espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino», con le seguenti: «abrogazione, con effetto immediato, della legge 21 dicembre 2001, n.443, e dei suoi regolamenti attuativi, e delle relative norme confluite nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».*

---

**1.105**

CROSIO

*Al comma 1, lettera sss), sostituire le parole: «espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443» con le seguenti: «introduzione di espresse modifiche alle disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei relativi decreti attuativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge».*

---

**1.106**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera sss), sopprimere le parole: «con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino».*

---

**1.107**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, lettera sss), dopo le parole: «3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni», inserire le seguenti: «, assicurando la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale».*

---

**1.108**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, dopo la lettera sss), inserire le seguenti:*

*«sss-bis) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice di cui alla lettera b), ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;*

*sss-ter) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera sss-bis), anche attraverso l'individuazione di un*

apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina».

*Conseguentemente,*

a) *sopprimere il comma 5;*

b) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Il regolamento di cui al comma 1, lettera *sss-bis*), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento»;

c) *al comma 12 sopprimere la lettera d).*

---

### **1.109**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, dopo la lettera sss), aggiungere la seguente:*

«*sss-bis*) all'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge del 26 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

---

### **1.110**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo gli standard internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR);».*

---

**1.111**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».*

---

**1.112**

CROSIO

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

---

**1.113**

CROSIO

*Al comma 3, in fine, sopprimere le parole: «decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato».*

---

**1.114**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 5, dopo le parole: «decreto di riordino» inserire le seguenti: «, previa sottoposizione a procedura di consultazione pubblica che consenta a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni, garantendo che i provvedimenti di apertura della procedura di consultazione, le proposte di provvedimento ed i risultati della medesima procedura di consultazione, sono tempestivamente pubblicati sui siti *internet* dell’Autorità e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,».*

---

**1.115**

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Per le infrastrutture strategiche riferibili alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosiddetta Legge Obiettivo e successive modificazioni, si applicano le regole per la progettazione e realizzazione dei lavori stabilita dal decreto legislativo di cui al comma 1».*

---

**1.116**

MARGIOTTA

*Al comma 10, sono premesse le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e di quanto disporrà il decreto di riordino».*

---

**1.79**

CROSIO

*Al comma 10, dopo le parole: «il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante,» inserire le seguenti: «salvaguardando i trattamenti economici e».*

---



## ORDINI DEL GIORNO

### G1.1

DI GIACOMO, MARINELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge prevede che il Governo è delegato ad adottare un cosiddetto «decreto di recepimento delle direttive» e un cosiddetto decreto «decreto di riordino» tenendo conto, tra l'altro, delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea;

l'articolo 1, comma 1, lettera *gg*), prevede che l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera *ff*), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

l'articolo 1, comma 1, lettera *fff*), che prevede l'introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

considerato che:

la Corte di Giustizia dell'UE, in linea con le conclusioni depositate a settembre dall'Avv. gen. Mengozzi, ha accertato, nell'ambito della causa C-115/14 RegioPostGmbH&Co. KG contro Stadt Landau, la compatibilità col diritto dell'UE della normativa afferente al regolamento del governo del Land Rheinland-Pfalz che, il quale richiede ai partecipanti alle gare di prendere impegni precisi e sottoscritti in materia di oneri sociali (costo del lavoro) dal 1° dicembre 2010, con particolare riguardo alla garanzia del rispetto dei contratti collettivi e del salario minimo nell'aggiudicazione degli appalti pubblici [Landesgesetz zur Gewährleistung von Tarifreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz)- LTTG];

più specificamente, l'articolo 3, paragrafo 1, della LTTG precisa che gli appalti pubblici possono essere aggiudicati solo alle società che, all'atto della presentazione dell'offerta, si impegnino per iscritto a corrispondere al loro personale, per l'esecuzione della prestazione, un salario di almeno euro 8,50 (lordi) all'ora (salario minimo) e ad applicare, a favore dei dipendenti, durante l'esecuzione, le modifiche del salario minimo. Il dispositivo della sentenza prevede che l'articolo 26 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, (ora articolo 70 della Direttiva 2014/24/UE) relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto pubblico considerato;

inoltre il suddetto dispositivo prevede anche che l'articolo 26 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede l'esclusione, dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, degli offerenti e dei loro subappaltatori che si rifiutino di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto pubblico considerato,

impegna il Governo:

ad inserire nell'esercizio della delega una previsione volta a stabilire, tenuto conto delle migliori prassi e normative adottate in altri Paesi dell'Unione europea come quella di cui alla normativa afferente al regolamento del governo del Land Rheinland-Pfalz, citata in premessa, la previsione per la quale gli appalti pubblici possono essere aggiudicati solo

alle società che, all'atto della presentazione dell'offerta, si impegnino per iscritto a corrispondere al loro personale, per l'esecuzione della prestazione, un salario minimo e ad applicare, a favore dei dipendenti, durante l'esecuzione, le modifiche del suddetto salario minimo.

---

## **G1.2**

TOMASELLI, FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (A.S. 1678-B);

premesso che:

in base all'attuale formulazione della lettera *fff*) dell'articolo 1, negli appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, si prevede l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori;

tale formulazione, attraverso il mero richiamo al CCNL che presenta le migliori condizioni per ciascun comparto merceologico o di attività, se non opportunamente modificata, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, assegna un'improbabile validità *erga omnes* ad uno di essi, in palese violazione del principio della libertà sindacale *ex* articolo 39 Cost;

la disposizione, incidendo autoritativamente sul dinamismo anche conflittuale della concorrenza intersindacale, realizza un'indebita estensione dell'efficacia collettiva dei CCNL;

considerato, inoltre, che:

in assenza di meccanismi in grado di determinare con certezza il valore delle previsioni economico-normative dei CCNL, sarebbe palesemente insufficiente riferirsi al solo parametro della retribuzione nella determinazione delle migliori condizioni per i lavoratori;

l'obiettivo della previsione deve essere quello non di attribuire impropriamente validità *erga omnes* ad uno specifico CCNL, bensì di impedire l'applicazione dei CCNL sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedono trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, *ex* art. 36 Cost;

i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e, nello specifico, i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, sono considerati dalla giurisprudenza parametrici esterni di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere, in fase di attuazione dei principi di delega di cui alla lettera *fff*), la validità di una pluralità di contratti collettivi nazionali di lavoro nello stesso settore merceologico purché stipulati dalle organizzazioni datoriali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

---

### **G1.3**

PUPPATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (A.S. 1678-B);

premesso che,

la Commissione europea, nell'ambito della «Strategia Europa 2020», ha individuato tre motori di crescita, da mettere in atto mediante azioni concrete a livello europeo e nazionale per promuovere la crescita e preparare l'economia dell'UE ad affrontare le sfide dei prossimi anni, ovvero la crescita intelligente promuovendo la conoscenza, l'innovazione, l'istruzione e la società digitale –, la crescita sostenibile – rendendo la nostra produzione più efficiente sotto il profilo dell'uso delle risorse, rilanciando nel contempo la nostra competitività – e la crescita inclusiva – incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, l'acquisizione di competenze e la lotta alla povertà;

tra i 5 obiettivi che l'UE è chiamata a raggiungere entro il 2020, il secondo è destinato alla Ricerca e Sviluppo ed innovazione. In particolare è previsto un aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazione pari al 3 per cento del PIL dell'UE (pubblico e privato insieme). Accanto agli strumenti di sostegno all'innovazione dal lato dell'offerta (volti a stimolare la R&S), la Strategia europea sottolinea l'esigenza occorra operare sul versante della domanda pubblica (*Public Procurement of Innovation*);

la P.A. è pertanto chiamata a svolgere un ruolo fondamentale e qualificato nello sviluppo dell'innovazione, al raggiungimento del quale può contribuire attraverso gli appalti pubblici per l'acquisto di beni e servizi e l'erogazione di servizi sostenibili e di elevata qualità, che spesso richiedono soluzioni innovative;

tra gli strumenti pubblici di nuova generazione a sostegno dell'innovazione vi sono gli appalti pre-commerciali (*pre-commercial procurement*), ovvero gli appalti finalizzati alla conclusione di contratti di ricerca e sviluppo che vengono attivati prima della commercializzazione di un determinato prodotto e servizio;

l'utilizzo diffuso degli appalti pre-commerciali nell'ambito della PA rappresenta un enorme potenziale di sviluppo economico e, al contempo, di risparmio di risorse finanziarie che deriva dal fatto di essere trasversalmente applicabile a tutti i settori della Pubblica Amministrazione, chiamati ad incidere sul costante miglioramento della qualità dei servizi pubblici, ovvero alla sanità, ai trasporti, all'ambiente, alla scuola, all'edilizia, alle infrastrutture e in ogni altro settore della pubblica amministrazione che eroga servizi ai cittadini e alle imprese;

considerato che,

gli appalti pre-commerciali si basano su tre concetti chiave, ovvero la condivisione di rischi e benefici tra il committente pubblico e le imprese, il cofinanziamento da parte delle imprese partecipanti e lo sviluppo competitivo per fasi. Dal punto di vista tecnico, l'appalto pubblico pre-commerciale è un contratto oneroso finalizzato all'acquisto «non in esclusiva» di servizi di ricerca applicata e sviluppo sperimentale, che prevede la condivisione dei rischi e dei benefici – alle condizioni di mercato – tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori e mediante il quale diversi operatori sono chiamati a sviluppare, in modo parallelo e concorrente, nuove soluzioni, quindi non già presenti sul mercato, idonee a fronteggiare i problemi e le sfide di particolare complessità tecnologica, posti dal settore pubblico;

sotto il profilo giuridico, tali contratti sono appalti di servizi a tutti gli effetti, sottoposti all'applicazione dei principi fondamentali del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di appalti. Essi devono essere progettati in modo tale da evitare, da un lato, di essere integralmente remunerati dalla stazione appaltante e, dall'altro, di rientrare in ipotesi di Aiuti di Stato;

in chiave sistemica, l'appalto pre-commerciale è un processo ed una metodologia di *problem solving* e di mitigazione del rischio connesso a complessi investimenti tecnologici. Ponendo a bando un problema e descrivendo il fabbisogno in termini funzionali e prestazionali, anziché prescrivendo specifiche tecniche di progettazione, l'appalto pre-commerciale abilita la proposizione e la comparazione di soluzioni prototipali alternative, anche divergenti tra loro. L'appalto pre-commerciale è dunque un esercizio propedeutico all'appalto commerciale (o di fornitura), in quanto consente alla stazione appaltante di sperimentare in un contesto operativo reale le soluzioni tecnologiche alternative, sviluppate in paral-

lelo, al fine di valutarne i costi, i vantaggi e gli svantaggi, prima di impegnarsi nell'acquisto di una fornitura di massa;

l'appalto pre-commerciale, pertanto, ove correttamente progettato, risulta idoneo a sostenere il processo innovativo, a cogliere le esternalità positive dell'innovazione e, soprattutto, a pre-determinare condizioni di effettiva concorrenza nel futuro mercato commerciale e, quindi, una riduzione dei costi dei nuovi beni e servizi realizzati;

la condivisione dei rischi e dei benefici connessi alle attività di R&S tra le imprese e la stazione appaltante determina un interesse di entrambe a promuovere un'ampia commercializzazione e adozione delle nuove soluzioni. La procedura in fasi, l'aggiudicazione plurima e la possibilità di ovviare a rigidi criteri di selezione riferiti alla capacità tecnico-produttiva e finanziaria del passato, abilitano un ampliamento della partecipazione agli appalti pubblici, soprattutto da parte delle PMI;

rilevato che,

l'appalto pre-commerciale è considerato dall'UE uno strumento in grado di ripristinare meccanismi incentivanti capaci di rendere l'innovazione conveniente per l'amministrazione pubblica e per gli operatori economici, oltre che per i cittadini;

la spesa pubblica, ritualmente considerata fonte di sprechi ed inefficienze, può fungere da meccanismo propulsivo della prestazione competitiva del Paese, contribuendo alla riduzione delle barriere all'adozione di prodotti e servizi innovativi, innescando in modo addizionale gli investimenti privati in innovazione, senza bloccare il mercato, favorendo l'emergere di imprese innovative, anche e soprattutto di piccola e media dimensione, preparate ad affrontare i mercati mondiali;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dei decreti attuativi finalizzati alla disciplina sugli appalti pubblici e al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, la più ampia diffusione della pratica degli «appalti pubblici pre-commerciali», che la Commissione europea ha individuato come linea di azione prioritaria per la conclusione di contratti tra acquirente pubblico e imprese, utile a garantire la condivisione dei rischi e dei benefici, l'adozione di soluzioni innovative, le condizioni di qualità e di sicurezza del settore di riferimento;

a prevedere, nell'ambito dei suddetti decreti attuativi, con riferimento alla disciplina degli appalti precommerciali, espliciti richiami ai principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché ai principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento, di proporzionalità e di trasparenza;

ad includere tra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto di riordino in coerenza con quanto previsto dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, anche i contratti di servizi di ricerca e sviluppo non in esclusiva, de-

finiti secondo la COM 799 (2007) «appalti pubblici pre-commerciali», destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività e che non sono interamente retribuiti dall'amministrazione aggiudicatrice;

a prevedere la procedura aperta come modalità di selezione degli appalti pubblici pre-commerciali, con l'obiettivo di: *a)* non conferire ai fornitori partecipanti un trattamento preferenziale nell'offerta di quantità commerciali dei prodotti o servizi finali; *b)* garantire criteri di selezione e di aggiudicazione oggettivi e predefiniti; *c)* definire e mettere a disposizione, prima della procedura di gara, a tutti gli interessati, degli accordi contrattuali che descrivono i diritti e gli obblighi delle parti, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, assicurando ampia diffusione dei risultati che non danno luogo a diritti di proprietà intellettuale e un accesso intellettuale, fatta salva la richiesta di concedere l'accesso a terzi alle condizioni di mercato.

---

## **G1.4**

CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, alla lettera *dd)*, articola i criteri sul contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari, mediante adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, nonché la possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione delle committenze a livello di unione dei comuni, ove esistenti;

con riguardo all'aggregazione delle committenze, la formulazione approvata dal Senato, in prima lettura, prevedeva per gli affidamenti «sotto-soglia» di importo superiore a 100.000 euro la definizione di ambiti ottimali territorialmente omogenei;

l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle unioni di Comuni dipende innanzitutto dall'omogeneità territoriale delle stesse e dalla distribuzione dei Comuni sul territorio e non da criteri meramente demografici,

impegna il Governo:

a prevedere, per i comuni non capoluogo di provincia, che le forme di aggregazione delle committenze avvengano a livello di unione di comuni territorialmente omogenei, escludendo altresì la possibilità di ricorrere ai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di enti locali non territorialmente omogenei.

---

## **G1.5**

CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, alla lettera *ee*), prescrive l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, che dovranno essere volte a distinguere le variazioni sostanziali e quelle non sostanziali;

la stessa lettera provvede, inoltre, a specificare che ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili;

la disciplina delle varianti in corso di esecuzione per i lavori è attualmente contenuta nell'articolo 132 del Codice dei contratti pubblici. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: *a*) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; *b*) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo e alterazione dell'impostazione progettuale, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; *c*) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale; *d*) per impreviste difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore; *e*) per il manifestarsi di errori o di omis-



sioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; *e-bis*) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati,

impegna il Governo:

a prevedere che le variazioni in corso d'opera giustificate unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili siano quelle relative agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

a prevedere che, per i contratti di lavori sotto la soglia di rilevanza comunitaria, tra le variazioni in corso d'opera ammesse siano ricomprese le varianti attualmente consentite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 163 del 2006.

---

## **G1.6**

CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, alla lettera *rr*), come modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è prevista una revisione della disciplina degli incentivi per la progettazione interna delle pubbliche amministrazioni che prevede che venga destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara alle attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alle fasi della programmazione degli investimenti, della predisposizione dei bandi, del controllo delle relative procedure, dell'esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi,

impegna il Governo:

a prevedere che la somma non superiore al 2 per cento da destinare alle attività tecniche, svolte dai dipendenti pubblici, precedentemente indicate in premessa, sia modulata in funzione dell'importo posto a base di gara.

---

## **G1.7**

BENCINI, Maurizio ROMANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, concernente «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE; 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», all'articolo 1, comma 1, lettera ggg) reca la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che, per contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;

considerato che:

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il comma di cui sopra è stato integrato prevedendo che la disciplina specifica riguardi anche i servizi e introduca «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in situazioni di aree interessate ad attività di appalti, servizi e lavori collegate ad una concessione pubblica, la costituzione di un «comitato di sito» composto da un rappresentante di parte aziendale per ogni azienda interessata dal sito e da rappresentanti sindacali nominati da ciascuna organizzazione sindacale firmataria del contratto nazionale applicato, nell'ambito delle RSU, con il compito di concordare, discutere e verificare le problematiche comuni del sito a partire dalla gestione del «bacino occupazionale» che si può creare da riorganizzazioni, ristrutturazioni, cessione di attività.

---

## **G1.8**

GIBIINO

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1678-B recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudica-

zione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»

premessi che:

– l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto, al comma 5 prevede, sulla base del decreto legislativo che dovrà riordinare il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, l'emanazione di linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

– occorre garantire che tali linee guida, che sostituiranno il Regolamento Generale 207/2010, siano applicabili a tutte le tipologie di stazioni appaltanti, onde evitare frammentazione e grave disomogeneità nei comportamenti,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a chiarire che le linee guida di cui in premessa abbiano carattere vincolante nei confronti di tutte le stazioni appaltanti, sia di natura statale che locale.

---

## **G1.9**

CROSIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE»;

premessi che:

il comma 1, ai fini della riduzione degli oneri documentali per le imprese e della semplificazione delle procedure, prevede la verifica da parte delle stazioni appaltanti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione costantemente aggiornati, attraverso l'accesso ad un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

occorre evitare la richiesta di requisiti di qualificazione «gara per gara», specialmente per gli appalti di minore importo, cui accedono le piccole e medie imprese, allo scopo di evitare la duplicazione di oneri a ca-

rico delle piccole e medie imprese partecipanti alle gare che si troverebbero costrette non soltanto a qualificarsi mediante il sistema di qualificazione di carattere generale di qui alla lettera *uu*), ma anche a dimostrare sempre, «gara per gara», ulteriori requisiti di qualificazione.

impegna il Governo:

nell'ambito dei decreti di attuazione della delega, ad adottare le opportune iniziative dirette ad evitare la richiesta di ulteriori requisiti di qualificazione «gara per gara» oltre al sistema di qualificazione di carattere generale di qui alla lettera *uu*), per la partecipazione agli appalti di minore importo, allo scopo di evitare la duplicazione di oneri a carico delle piccole e medie imprese partecipanti alle gare.

---

## **G1.10**

CROSIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE»;

premesso che:

la lettera *uu*) del comma 1 prevede la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità capacità realizzative, competenze tecniche e professionali, nonché delle attività effettivamente eseguite da parte delle imprese,

impegna il Governo:

nell'ambito dei decreti di attuazione della delega, ad adottare le opportune iniziative dirette a privilegiare le capacità dell'impresa di porsi quale soggetto idoneo a gestire l'intera fase esecutiva dell'opera, puntando quindi alta valorizzazione, in sede di qualificazione delle imprese, delle capacità realizzative ed organizzative dell'impresa stessa.

---

## **G1.11**

CROSIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/CE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE»;

premessi che:

l'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 357, comma 5, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede norme relative alla Garanzia globale di esecuzione dei lavori pubblici dirette a tutelare le stazioni appaltanti, ha creato enormi problemi alle imprese;

tale garanzia è diventata obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro e per tutti gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare e, inoltre, è obbligatoria, solo se viene prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro;

in particolare, la parte della garanzia relativa alla possibilità del subentro crea notevoli criticità, in quanto il fideiussore risulta obbligato in solido con il debitore principale e, in questo senso, il creditore potrà chiedere indifferentemente l'adempimento al fideiussore o al debitore; le banche, le compagnie assicuratrici e gli intermediari finanziari nazionali non si rendono pertanto disponibili a stipulare tale garanzia globale;

l'alternativa che attualmente consente alla società capogruppo di prestare tale garanzia prevede un requisito di patrimonio netto superiore ai 500 milioni di euro per la singola società e tale requisito è posseduto da pochissime imprese del nostro Paese, addirittura solo due o tre secondo gli articoli dei giornali, e pertanto l'applicazione della norma rischia di escludere la stragrande maggioranza delle nostre imprese dalle gare e imporre l'aggiudicazione delle opere ad imprese con sede in altri paesi, con gravi ripercussioni in termini di ricadute occupazionali e di ritorno «fiscale»;

la norma attuale sembra volere imitare quanto avviene nei paesi anglosassoni, laddove in caso di mancanze dell'impresa aggiudicataria dei lavori, l'utilizzo della garanzia è risolta attraverso un albo delle imprese supplenti a cui le stazioni appaltanti possono rivolgersi per individuare l'impresa in grado di concludere l'opera oggetto di gara; nel nostro

Paese mancano gli strumenti effettivi per l'applicazione di una simile norma e pertanto la disposizione si presenta lesiva della concorrenza,

impegna il Governo:

nell'ambito dei decreti di attuazione della delega, ad adottare le opportune iniziative dirette a prevedere appropriati strumenti attuativi e interventi concreti, in accordo con gli istituti bancari e assicurativi, che possano permettere l'adozione di garanzie idonee a tutelare le stazioni appaltanti, e quindi il pubblico interesse, senza penalizzare le nostre imprese.

---

## **G1.12**

CROSIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE»;

premesso che:

il DEF ha inserito nell'elenco delle opere strategiche per il Paese solo 25 grandi opere su 50 già approvate lo scorso anno, eliminando dall'elenco delle opere prioritarie del PIS una serie di opere infrastrutturali importantissime per il Paese e già finanziate, come la Valtrompia, la Valdastico, le opere di Accessibilità alla Valtellina e la Pedemontana Piemontese, in questo modo lasciando nel limbo opere da anni attese dal territorio;

impegna il Governo:

nell'ambito dei decreti di attuazione della delega, a tenere conto della rilevanza di opere come la Valtrompia, la Valdastico, le opere di Accessibilità alla Valtellina, la Pedemontana Piemontese e ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per non rischiare di lasciare incompiute tali opere indispensabili per il territorio;

---

### **G1.13**

CROSIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE»;

premessi che:

il comma 1, prevede l'estensione delle forme di partenariato pubblico privato incentivandone l'utilizzo, anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi;

l'ingresso degli enti locali nelle società concessionarie delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico garantisce compensazioni economiche e territoriali dirette in favore delle zone disagiate dallo sfruttamento della risorsa idrica,

impegna il Governo:

nell'ambito dei decreti di attuazione della delega, ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo, verso la disciplina di particolari forme di partenariato pubblico privato nelle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, che prevedano l'ingresso diretto degli enti locali delle società concessionarie.

---

### **G1.14**

CROSIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE»;

premessi che:

la difesa della specializzazione industriale nei lavori pubblici costituisce uno dei punti qualificanti della riforma proposta con la presente delega, non solo sotto il profilo tecnologico, ma anche sul piano del contrasto alla penetrazione della criminalità organizzata nelle gare;

la presenza di imprese specialistiche che assicurano mezzi e manodopera specializzata reca un freno a tale fenomeno,

impegna il Governo:

nell'ambito dei decreti di attuazione della delega, ad adottare le opportune iniziative verso la valorizzazione della qualificazione reale e la specializzazione delle imprese;

---